

Art. 1

Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina le modalità attraverso le quali, ai fini del potenziamento dell'ufficio tributi del Comune, possono essere attribuiti compensi incentivanti al personale addetto. Il presente regolamento è adottato a norma dell'art. 52 del d. lgs. 446/1997, secondo le possibilità previste dal comma 1 lettera p) dell'art. 59 del d. lgs. 446/1997 e ai sensi del comma 57 dell'art. 3 della legge 662/1996.

Art. 2

Definizione degli obiettivi

Per potenziamento dell'ufficio tributi del comune si intendono tutte le attività che possano determinare miglioramenti rispetto all'ordinaria qualità e quantità del lavoro di competenza dello stesso Ufficio tributi del Comune.

A tale attività di miglioramento possono partecipare oltre che gli addetti dell'ufficio tributi anche altri dipendenti comunali che per la tipologia delle mansioni che essi svolgono possono essere sinergici per il raggiungimento degli obiettivi.

Art. 3

Progetti di potenziamento dell'Ufficio Tributi

La giunta comunale può approvare progetti annuali o per frazioni di anno nei quali individua, nel dettaglio, gli obiettivi di miglioramento qualitativi e quantitativi nel lavoro di competenza dell'Ufficio Tributi del Comune.

In particolare i progetti devono contenere:

- obiettivi quantitativi e qualitativi inerenti le verifiche del corretto adempimento degli obblighi tributari dei contribuenti, dettagliati per tributo;
- obiettivi di recupero di tributi non pagati;
- obiettivi di tempi medi e tempi massimi di adempimento delle pratiche di rimborso e accertamento con adesione, i quali, in ogni caso devono essere significativamente migliori di quanto consentito dalle normative vigenti;
- eventuali obiettivi relativi a esigenze di servizio diverse rispetto a quelle indicate nei precedenti punti;
- i dipendenti comunali coinvolti nel progetto;
- l'ammontare degli incentivi spettanti ai dipendenti comunali prevedendo anche modalità di liquidazione parziale degli stessi incentivi nel caso di raggiungimento parziale degli obiettivi fissati nei progetti.

Art. 4

Rendicontazione attività e liquidazione degli incentivi

La Giunta Comunale approva la rendicontazione dei risultati dei progetti di cui all'articolo 3 sulla base di una relazione predisposta dal Dirigente del settore Economico Finanziario.

Art. 5

Determinazione dell'ammontare massimo degli incentivi

L'ammontare dell'incentivo che viene determinato nei progetti non può superare in ogni caso, in base annua, l'1% della previsione di bilancio del gettito dell'imposta comunale sugli immobili inerente lo stesso anno.

Art. 6

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dopo l'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio. Con l'entrata in vigore del presente regolamento cessa l'efficacia del precedente regolamento approvato con delibera di consiglio comunale n. 21 del 29 febbraio 2000.